

Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci
nel traffico con partner di libero scambio
(esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS)
(Ordinanza sul libero scambio 2)¹

del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982² sulle misure economiche esterne;

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;

visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane;

viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio di lettere menzionati nell'allegato 1,⁵

ordina:

Art. 1⁶ Dazi d'importazione

¹ Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell'allegato 1 è concesso come segue:

- a.⁷ per le merci menzionate nell'allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Farøer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)⁸, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)⁹, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell'America centrale (CAS; concluso con

RU 1995 2695

¹ Nuovo testo giusta l'art. 8 dell'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3519).

² RS **946.201**

³ RS **631.0**

⁴ RS **632.10**

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2669), dal 1° ott. 2010 per la Serbia (RU **2010** 4095), dal 1° nov. 2010 per l'Albania (RU **2010** 4609), dal 1° lug. 2014 per gli Stati membri del CCG (RU **2014** 1463).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU **2025** 553; **2020** 4191).

⁸ Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica.

⁹ Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD) nonché India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

b.¹⁰ per le merci menzionate nell'allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall'Ecuador (EC) e dall'India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;

c. per i prodotti agricoli e le altre merci destinate all'alimentazione di animali menzionati nell'allegato 4 provenienti dal Lesotho sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

d.¹¹ per le merci provenienti dal Regno Unito è applicabile il trattamento preferenziale fissato nell'allegato 6.

² Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2011¹² concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati.¹³

Art. 1a¹⁴ Contingenti doganali

¹ Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell'allegato 2 e, per il Regno Unito, nell'allegato 6.¹⁵

² La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)¹⁶ può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

³ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate negli allegati 2 e 6 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall'ordinanza del 26 ottobre

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU **2025** 553; **2020** 4191).

¹¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

¹² RS **632.111.722**

¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ago. 2001 (RU **2001** 2130). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU **2008** 1661).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

¹⁶ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

2011¹⁷ sulle importazioni agricole (OIAGR) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.¹⁸

⁴ Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAGR e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

⁵ All'esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell'OIAGR, l'Ufficio federale dell'agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l'importazione di una merce all'aliquota preferenziale di cui agli allegati 2 e 6 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.¹⁹

⁶ L'UDSC pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

Art. 2 e 3²⁰

Art. 4²¹ Disposizioni in materia d'origine

Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d'origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell'allegato 1.

Art. 4a²² Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²³ sulle dogane.

Art. 5 Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un'ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

¹⁷ RS **916.01**

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

²⁰ Abrogati dalla cifra I dell'O del 7 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3483).

²² Introdotto dalla cifra III n. 1 dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4599). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 20 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

²³ RS **631.01**

- a. ordinanza del 25 marzo 1992²⁴ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Turchia;
- b. ordinanza del 24 giugno 1992²⁵ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca;
- c. ordinanza del 14 dicembre 1992²⁶ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con Israele;
- d. ordinanza del 31 marzo 1993²⁷ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania);
- e. ordinanza del 26 aprile 1993²⁸ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Romania;
- f. ordinanza del 14 giugno 1993²⁹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Bulgaria;
- g. ordinanza del 30 settembre 1993³⁰ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'Ungheria;
- h. ordinanza del 12 novembre 1993³¹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Polonia;
- i. ordinanza del 14 marzo 1994³² sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con le Isole Färöer

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

²⁴ [RU 1992 823, 1315 art. 5 n. 3; 1994 1430 art. 5]

²⁵ [RU 1992 1315, 1994 1430 art. 7]

²⁶ [RU 1993 18, 1994 1430 art. 6]

²⁷ [RU 1993 1319, 1994 1430 art. 7, 1995 1466]

²⁸ [RU 1993 1482, 1994 1430 art. 7]

²⁹ [RU 1993 2272, 1994 1430 art. 7]

³⁰ [RU 1993 2773, 1994 1430 art. 7]

³¹ [RU 1993 2970, 1994 1430 art. 7]

³² [RU 1994 670]

*Allegato 1*³³
(art. 1)

Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma di scambi di lettere

1. Accordo di libero scambio del 25 giugno 2018³⁴ tra gli Stati dell'AELS e la Turchia (art. 2.3–2.6) e Accordo agricolo del 25 giugno 2018³⁵ tra la Svizzera e la Turchia.
2. Accordo di libero scambio del 17 settembre 1992³⁶ tra gli Stati dell'AELS e Israele (art. 3–6) e Accordo agricolo del 22 novembre 2018³⁷ tra la Svizzera e Israele.
3. Accordo del 12 gennaio 1994³⁸ tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (art. 3–4).
4. Accordo del 19 giugno 1997³⁹ tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 1997⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio dei prodotti agricoli.
5. Accordo interinale del 30 novembre 1998⁴¹ tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 30 novembre 1998⁴² tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli.
6. Accordo del 19 giugno 2000⁴³ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 2000⁴⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli.

³³ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 10 giu. 2011 (RU **2011** 2455). Aggiornato dalle cifre II cpv. I delle O del 15 ago. 2012 (RU **2012** 4247), del 14 set. 2012 (RU **2012** 4909), del 14 giu. 2013 (RU **2013** 1877), del 20 ago. 2014 (RU **2014** 2639), del 6 giu. 2014 (RU **2014** 1465 4499), del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1405), del 9 mag. 2018 (RU **2018** 1881), del 18 set. 2020 (RU **2020** 4191), del 27 feb. 2019 (RU **2020** 6433), del 21 apr. 2021 (RU **2021** 433), del 25 ago. 2021 (RU **2021** 534), del 24 set. 2021 (RU **2021** 596), del 14 mar. 2025 (RU **2025** 187) e del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 553).

³⁴ RS **0.632.317.631**

³⁵ RS **0.632.317.631.1**

³⁶ RS **0.632.314.491**

³⁷ RS **0.632.314.491.1**

³⁸ RS **0.946.293.142**

³⁹ RS **0.632.315.491**

⁴⁰ RS **0.632.315.491.1**

⁴¹ RS **0.632.316.251**

⁴² RS **0.632.316.251.1**

⁴³ RS **0.632.315.201.1**

⁴⁴ RS **0.632.315.201.11**

7. Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000⁴⁵ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico (art. 3–7), e Accordo agricolo del 27 novembre 2000⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico.
8. ...
9. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001⁴⁷ tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania (art. 4–8), e Accordo in forma di scambio di lettere del 21 giugno 2001⁴⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli.
10. Accordo di libero scambio del 26 giugno 2002⁴⁹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore (art. 3–11), e Accordo agricolo del 26 giugno 2002⁵⁰ fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore.
11. Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003⁵¹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (art. 4–15), e Accordo aggiuntivo del 26 giugno 2003⁵² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli.
12. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004⁵³ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina (art. 2–10), e Accordo in forma di scambio di lettere del 17 dicembre 2004⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli.
13. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004⁵⁵ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano (art. 2–10), e Accordo agricolo del 24 giugno 2004⁵⁶ tra la Svizzera e il Libano.
14. Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005⁵⁷ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (art. 1.3 e 1.5–2.6), e Accordo agricolo del 15 dicembre 2005⁵⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea.
15. Accordo di libero scambio del 7 agosto 2006⁵⁹ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU (art. 2–10), e Accordo agricolo del 7 agosto 2006⁶⁰ tra la Svizzera e gli Stati della SACU.

- 45 RS 0.632.315.631.1
- 46 RS 0.632.315.631.11
- 47 RS 0.632.314.671
- 48 RS 0.632.314.671.1
- 49 RS 0.632.316.891.1
- 50 RS 0.632.316.891.11
- 51 RS 0.632.312.451
- 52 RS 0.632.312.451.1
- 53 RS 0.632.317.581
- 54 RS 0.632.317.581.1
- 55 RS 0.632.314.891
- 56 RS 0.632.314.891.1
- 57 RS 0.632.312.811
- 58 RS 0.632.312.811.1
- 59 RS 0.632.311.181
- 60 RS 0.632.311.181.1

16. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007⁶¹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto (art. 2–10), e Accordo del 27 gennaio 2007⁶² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli.
17. Accordo di libero scambio del 26 gennaio 2008⁶³ tra gli Stati dell'AELS e il Canada (art. 2–11), e Accordo agricolo del 26 gennaio 2008⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Canada.
18. Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (art. 2–23).
19. Accordo di libero scambio del 22 giugno 2009⁶⁶ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (art. 1.2–2.3), e Accordo agricolo del 22 giugno 2009⁶⁷ tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG.
20. Accordo di libero scambio del 25 novembre 2008⁶⁸ tra la Repubblica di Colombia (art. 1.3–2.10) e gli Stati dell'AELS, e Accordo agricolo del 25 novembre 2008⁶⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia.
21. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁷⁰ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania (art. 2–9), e Accordo agricolo del 17 dicembre 2009⁷¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania.
22. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁷² tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia (art. 2–10), e Accordo agricolo del 17 dicembre 2009⁷³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia.
23. Accordo di libero scambio del 14 luglio 2010⁷⁴ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Perù (art. 2.1–2.12), e Accordo agricolo del 14 luglio 2010⁷⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù.
24. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010⁷⁶ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ucraina (art. 2.1–2.7 e 2.10–2.11), e Accordo agricolo del 24 giugno 2010⁷⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ucraina.

- 61 RS 0.632.313.211
- 62 RS 0.632.313.211.1
- 63 RS 0.632.312.32
- 64 RS 0.632.312.321
- 65 RS 0.946.294.632
- 66 RS 0.632.311.491
- 67 RS 0.632.311.491.1
- 68 RS 0.632.312.631
- 69 RS 0.632.312.631.1
- 70 RS 0.632.311.231
- 71 RS 0.632.311.231.1
- 72 RS 0.632.316.821
- 73 RS 0.632.316.821.1
- 74 RS 0.632.316.411
- 75 RS 0.632.316.411.1
- 76 RS 0.632.317.671
- 77 RS 0.632.317.671.1

25. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011⁷⁸ tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro (art. 2–10), e Accordo agricolo del 14 novembre 2011⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro.
26. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2011⁸⁰ tra gli Stati dell'AELS e Hongkong, Cina (art. 1.2–2.4), e Accordo agricolo del 21 giugno 2011⁸¹ tra la Confederazione Svizzera e Hongkong, Cina.
27. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013⁸² tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina (art. 7–12) e Accordo agricolo del 24 giugno 2013⁸³ tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina.
28. Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013⁸⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (art. 2.1–2.5).
29. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013⁸⁵ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (art. 1.3–3.2) e Protocollo di adesione del 22 giugno 2015⁸⁶ della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale.
30. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016⁸⁷ tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (art. 1.2–3.2).
31. Accordo di libero scambio del 28 aprile 2016⁸⁸ tra gli Stati dell'AELS e le Filippine (art. 1.3–3.2).
32. Accordo di partenariato economico globale del 25 giugno 2018⁸⁹ tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador (art. 1.2–2.22).
33. Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019⁹⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (con allegati).
34. Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018⁹¹ tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (art. 1.3–2.23).
35. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2023⁹² tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova (art. 1.2–2.24).

- 78 RS **0.632.315.731**
- 79 RS **0.632.315.731.1**
- 80 RS **0.632.314.161**
- 81 RS **0.632.314.161.1**
- 82 RS **0.632.311.911**
- 83 RS **0.632.311.911.1**
- 84 RS **0.946.292.492**
- 85 RS **0.632.312.851**
- 86 RS ...; FF **2016 873**
- 87 RS **0.632.313.601**
- 88 RS **0.632.316.451**
- 89 RS **0.632.313.271**
- 90 RS **0.946.293.671**
- 91 RS **0.632.314.271**
- 92 RS **0.632.315.651**

36. Accordo di partenariato commerciale ed economico del 10 marzo 2024⁹³ tra gli Stati dell'AELE e l'India (art. 1.2–2.4).

⁹³ RS 0.632.314.231

*Allegato 2*⁹⁴
(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all'importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti⁹⁵

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025** 553).

⁹⁵ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/553>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 3*⁹⁶
(art. 1 cpv. 1 lett. b)

Aliquote di dazio all'importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti⁹⁷

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU **2025 553**).

⁹⁷ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/553>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 4⁹⁸
(art. 1 lett. c)

**Aliquote di dazio all’importazione per il Lesotho:
merci e aliquote**

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale	Disposizioni particolari
0101.21 10/ 0208.30 00	esente	
0208.4000	esente	di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mam- miferi del sottordine dei pinnipedi)
50 00/ 0210.99 90	esente	
0401.10 10/ 1503.00 99	esente	
1505.00 11/ 1515.90 99	esente	
ex1516.10 10/10 99	esente	merci di queste voci, escluse quelle di pesci o di mammiferi marini
1516.2010/ 1602.9088	esente	
ex1603.00 00	esente	merci di questa voce, escluse quelle di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1701.12 00/ 2209.00 00	esente	
ex2301.10 11/10 90	esente	merci di queste voci, escluse quelle di mammi- feri marini
2302.10 10/ 2309.90 30	esente	
2309.90 81/ 2404.9900	esente	
2905.43 00/44 00	esente	
3301.12 00/90 00	esente	
3501.10 10/ 3505.20 90	esente	
3809.10 10/10 90	esente	
3823.11 10	esente	
12 10	esente	
19 10	esente	
3824.60 00	esente	

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 1 dell'O del 11 giu. 2010 (RU **2010** 2669). Aggiornato dall'all. 3 n. 9 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2011** 3331), dall'all. 3 n. 9 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2021** 445) e dall'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 86).

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale	Disposizioni particolari
4101.20 00/ 4103.90 00	esente	
4301.10 00/90 00	esente	
5001.00 00/ 5003.00 00	esente	
5101.11 00/ 5103.30 00	esente	
5201.00 00/ 5203.00 00	esente	
5301.10 00/ 5302.90 00	esente	

Le aliquote di dazio menzionate sono applicabili solo se le prove dell'origine contengono il rinvio «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». Altrimenti sono applicabili le aliquote di dazio indicate nell'allegato 2.

Allegato 5⁹⁹

⁹⁹ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O dell'11 giu. 2010 (RU **2010** 2669). Abrogata dalla cifra II dell'O del 7 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

*Allegato 6*¹⁰⁰
(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all'importazione per il Regno Unito: merci, aliquote di dazio e contingenti doganali

1. In base all'Accordo menzionato nell'allegato 1 numero 32, alle merci provenienti dal Regno Unito si applica il trattamento preferenziale previsto per le merci provenienti dall'Unione europea secondo quanto stabilito nell'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008¹⁰¹ sul libero scambio 1.
2. Alle merci provenienti dal Regno Unito si applicano i contingenti doganali seguenti:

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
33	2309.1021/1029	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	322 t lorde
101	ex 0210.1191	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	54 t nette
	ex 0210.1991	Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
102	ex 0210.2010	Carni di animali della specie bovina, secche	11 t nette
104		Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):	3222 pezzi
	0602.2011	– innestati, con radici nude	
	0602.2019	– innestati, con piote	
	0602.2021	– non innestati, con radici nude	
	0602.2029	– non innestati, con piote	
		Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):	
	0602.2031	– innestati, con radici nude	
	0602.2039	– innestati, con piote	
	0602.2041	– non innestati, con radici nude	
	0602.2049	– non innestati, con piote	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:	
	0602.2071	– di frutta a granella	
	0602.2072	– di frutta a nocciolo	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:	
	0602.2081	– di frutta a granella	
	0602.2082	– di frutta a nocciolo	

¹⁰⁰ Introdotta dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

¹⁰¹ RS 632.421.0

N. del con- tingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contin- gente doganale
105	0603.1210	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	54 t nette
	0603.1110	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	
		Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:	
	0603.1911	– legnosi	
	0603.1310	– diversi dai legnosi	
	0603.1410		
	0603.1510		
	0603.1918		
106		Pomodori, freschi o refrigerati:	537 t nette
	0702.0010	– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0020	– pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0030	– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0090	– altri: dal 21 ottobre al 30 aprile	
107	0705.1111	Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio	107 t nette
108	0705.2110	Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre	107 t nette
109	0709.3010	Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio	54 t nette
110	0709.9950	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile	107 t nette
111		Albicocche, fresche:	113 t nette
	0809.1011	– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno	
	0809.1091	– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno	
112	0810.1010	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	537 t nette
119	0101.2991	Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)	5 capi
120	0207.1481	Petti di galli e galline, congelati	113 t nette
121	0207.1491	Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	64 t nette
122	0207.2781	Petti di tacchini e tacchine, congelati	43 t nette
123	0207.2791	Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	32 t nette
124	0207.4210	Anatre, non tagliate in pezzi, congelate	38 t nette
126		Pezzi e frattaglie, senza fegati grassi, congelati	5 t nette
	0207.4591	– di anatre	
	0207.5591	– di oche	
	ex 0207.6091	– di faraone	

N. del con- tingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contin- gente doganale
127	0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di le- pri, fresche, refrigerate o congelate	91 t nette
128	0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate	5 t nette
129		Uova di volatili, in guscio, per il consumo	8 t nette
		– fresche:	
	0407.2110	– – di volatili della specie <i>Gallus domesticus</i>	
	0407.2910	– – altri	
	0407.9010	– conservate o cotte	
130	ex 0409.0000	Miele d'acacia	11 t nette
131	ex 0409.0000	Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia	3 t nette
132	0707.0030	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrige- rati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5 t nette
133	0707.0031	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrige- rati, dal 15 aprile al 20 ottobre	113 t nette
134	0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	43 t nette
135	0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	70 t nette
136	0711.9090	Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	8 t nette
137	0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	5 t nette
138	0713.1011	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani intieri, non lavo- rati, per l'alimentazione di animali	54 t nette
139	0713.1019	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani intieri, non lavo- rati, diversi da quelli per l'alimentazione di ani- mali o per fabbricare la birra	54 t nette
140	0809.4013	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa, dal 1° lu- glio al 30 settembre	32 t nette
141	0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	11 t nette
142	0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	13 t nette
143	ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, conge- late, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione	54 t nette
144	ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavora- zione	64 t nette

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
145	0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	11 t nette
146	0811.9090	Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	54 t nette
147	0904.2200	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati	8 t nette
148	1001.9931/9939	Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro), per l'alimentazione di animali	2 685 t nette
149	1005.9031/9039	Granoturco, per l'alimentazione di animali	698 t nette
150	2003.1000	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	91 t nette
151	0204.5010	Carne di animali della specie caprina; fresca, refrigerata o congelata	5 t nette
152	0707.0010	Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: dal 21 ottobre al 14 aprile	11 t nette
153	0802.3290	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticate, non atte per l'alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli	5 t nette
301	ex 0210.1991	Coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	199 t nette
	1601.0011	Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi	
	1601.0021	Altre salsicce di animali della specie equina, bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali	
	ex 1602.4910	Coppa	